

CAPITOLATO D'ONERI - SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per la gestione integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse – centralino e reception - sorveglianza rettilario - info point, accoglienza e customer satisfaction all'interno del Bioparco di Roma (CIG: 61967621C6)

INDICE

1. PREMESSA
2. OGGETTO DELL'APPALTO - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO
4. ORARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
6. DESCRIZIONE SERVIZI OGGETTO APPALTO
7. OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
8. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE
10. COORDINATORE E VICECOORDINATORI DEI SERVIZI
11. VARIAZIONI QUANTITATIVE
12. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
13. RESPONSABILITA' PER DANNI
14. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
15. SUBAPPALTO
16. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
18. VERIFICHE E CONTROLLI
19. INADEMPIMENTI E PENALI
20. RISOLUZIONE E RECESSO
21. ESECUZIONE IN DANNO
22. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
23. COMUNICAZIONI
24. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra la Fondazione Bioparco (nel seguito, per brevità *Fondazione*) e l'impresa, ovvero il soggetto risultato aggiudicatario (nel seguito per brevità *Impresa Appaltatrice*) della procedura di gara avente ad oggetto la gestione integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse – centralino e reception - sorveglianza rettilario - info point, accoglienza e customer satisfaction all'interno del Bioparco di Roma (CIG 61967621C6).

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la Gestione integrata dei servizi di biglietteria e gestione casse – centralino e reception - presidio rettilario - info point, accoglienza e customer satisfaction all'interno del Bioparco di Roma.

L'appalto comprende altresì il servizio di coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

I luoghi di esecuzione del servizio sono all'interno del Bioparco di Roma, ubicato all'interno del Parco di Villa Borghese, in un'area complessiva di circa 18 ettari.

All'interno del Parco di Villa Borghese, l'area di accesso al Bioparco è su P.le del Giardino Zoologico: superato l'ingresso monumentale, si accede ad una vasta area pedonale di libero accesso, L.go Vittorio Gassman, dove è ubicata la biglietteria ed il Varco Accoglienza del Bioparco.

ART. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'appalto al netto dell'IVA, per la durata di anni tre, è di Euro 1.375.620,00 (di cui € 1.363.761,27 a base d'asta ed Euro 11.858,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il monte ore stimato, presuntivamente, per l'espletamento del servizio ammonta ad **h 69.395,00 ore** per tutta la durata dell'appalto, incluse le ore relative all'espletamento delle attività del coordinatore dei servizi.

Il presente appalto avrà durata di tre anni, a decorrere **dal 1 LUGLIO 2015 al 30 GIUGNO 2018**, ovvero dalla data di consegna delle strutture oggetto dell'appalto.

La consegna del servizio verrà fatta constare da apposito verbale.

In caso di ritardato inizio del servizio, l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell'art. 57, comma 7, decreto legislativo 163/2006.

ART. 4 - ORARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti negli orari indicati al punto 1.3 del Capitolato Tecnico.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 114 del D.lgs 163 del 2006, gli orari indicati nel Capitolato Tecnico potranno subire delle variazioni, in considerazione delle esigenze gestionali della Fondazione.

Il personale di accoglienza dovrà agevolare l'uscita del pubblico a partire da 60 minuti prima della chiusura del parco.

I servizi oggetto dell'appalto non dovranno essere effettuati il giorno 25 dicembre, giorno di chiusura del Bioparco, ad esclusione del servizio di centralino e reception che dovrà svolgersi secondo quanto previsto e disciplinato nel Capitolato Tecnico.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto dell'appalto è diretto a soddisfare le esigenze espressamente indicate nei punti precedenti. Tutte le attività di cui ai precedenti articoli dovranno essere svolte con i requisiti di cortesia, serietà e professionalità.

Tutti gli addetti dell'Impresa appaltatrice dovranno indossare obbligatoriamente, nell'espletamento del servizio, idonea divisa fornita a cura e spese dell'Impresa medesima.

Il servizio, salvo imprevisti da documentare con adeguata certificazione, dovrà essere continuativamente svolto nel corso della durata dell'appalto dagli stessi addetti al fine di garantire continuità e professionalità. In caso di sostituzione e/o variazione di personale, il coordinatore dovrà comunicare alla Fondazione tempi e motivazioni della sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà sostenere, prima di subentrare a pieno titolo nel servizio, un periodo di affiancamento non inferiore a 15 giorni.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a verificare che tutto il personale impiegato dalla stessa a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività rientranti nei servizi regolati dal presente capitolato raggiunga il Bioparco in tempo utile per occupare le postazioni assegnate entro l'ora prefissata per l'inizio del servizio e compiere con il dovuto anticipo tutte le necessarie operazioni preliminari. Il Responsabile dell'Impresa appaltatrice dovrà prontamente comunicare alla Fondazione eventuali assenze e procedere entro e non oltre un'ora dall'inizio del servizio alla sostituzione indicando il nominativo del sostituto.

La Fondazione si riserva di comunicare per iscritto con un anticipo di 48 ore la necessità di avere un aumento del personale in caso di eventi ed attività straordinarie, anche serali o notturne.

La Fondazione si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio le suddette presuntive ipotesi di utilizzo del servizio senza che l'impresa possa in alcun modo opporsi alle richieste effettuate secondo le modalità del presente Capitolato.

ART. 6 - DESCRIZIONE ATTIVITA' SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Le modalità di espletamento dei servizi oggetto dell'appalto sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nel Capitolato Tecnico.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato nel Capitolato Tecnico e negli allegati, l'impresa appaltatrice deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto degli orari, le modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- assicurare la presenza degli addetti nelle fasce orarie stabilite;
- garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- garantire la presenza delle unità previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui devono essere svolti i servizi;
- comunicare alla Fondazione i nominativi degli addetti che verranno adibiti ai servizi richiesti con le modalità descritte nel presente Capitolato;
- garantire un tempo massimo di attesa, per l'emissione di biglietti a favore del visitatore, non superiore a 20 minuti dal ritiro del relativo numero d'ordine;
- Briefing settimanale tra il Responsabile dell'impresa appaltatrice e la Fondazione al fine di verificare e/o segnalare eventuali anomalie e particolarità nello svolgimento del servizio;

- provvedere ad eseguire gli ulteriori servizi eventualmente richiesti dalla Fondazione, anche in occasione di eventi straordinari, che saranno conteggiati a parte;
- provvedere a segnalare al Referente dell'appalto della Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio;
- provvedere al reperimento, organizzazione, direzione ed al coordinamento del personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare, fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.
- provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- dare attuazione alle migliorie organizzative e gestionali proposte in sede di gara.

È fatto obbligo all'Aggiudicataria di possedere, o di attivare entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, una sede operativa nella provincia di Roma per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio e presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto. L'impresa aggiudicataria dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere di numero adeguato ai servizi da espletare e dovrà essere in possesso di un'adeguata e documentata preparazione professionale, acquisita mediante una significativa esperienza.

Gli addetti al servizio dovranno ricevere da parte dell'Impresa appaltatrice informazioni adeguate e, ove occorrente, una formazione specifica, al fine di acquisire una conoscenza particolareggiata ed approfondita del Bioparco e delle aree ad esso pertinenti.

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare personale specializzato idoneo ed in numero adeguato per garantire l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e comunque in numero non inferiore a quanto offerto in sede di gara.

Gli addetti allo svolgimento del servizio dovranno avere conoscenza di almeno 2 lingue (di cui obbligatoriamente l'inglese), avere esperienza nell'utilizzo di macchine d'ufficio, connesse a sistemi di biglietteria, terminali ecc, una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali, un'ottima capacità di comunicazione, ed essere estroversi.

Gli addetti dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto personale, oltre a mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti del personale della Fondazione, degli operatori e del pubblico presenti a qualsiasi titolo presso le strutture.

Gli stessi dovranno essere esenti da pendenze o precedenti penali di condotta morale incensurabile e non sottoposto o da sottoporre a misure cautelari o preventive di Pubblica sicurezza.

Inoltre, tutti gli addetti impiegati nell'appalto dovranno conformarsi durante lo svolgimento del servizio alle seguenti regole di comportamento:

- non fumare;
- rispondere con garbo e cortesia a tutti gli utenti/fruitori a qualsiasi titolo presenti nella struttura;
- non abbandonare mai la postazione assegnata senza previa comunicazione al Responsabile;
- indossare in ogni circostanza il proprio tesserino di riconoscimento identificativo;
- conoscere le tariffe stabilite dalla Fondazione e le agevolazioni fissate per i visitatori (riduzione biglietti e tessere abbonamenti).

La Fondazione potrà esigere in ogni momento l'allontanamento degli addetti o dei coordinatori e la loro immediata sostituzione in caso di mancato gradimento, ovvero di riscontrata assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal presente articolo e per inosservanza delle regole di comportamento sopra enunciate.

L'impresa aggiudicatrice dovrà provvedere alla fornitura di divise (n. 2 invernali e n. 2 estive) per tutto il personale in servizio, che avrà l'obbligo di indossarle nell'espletamento dei servizi.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nel rispetto dell'art 3 della legge 136/2010.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire che il personale addetto ai servizi sia predisposto in numero sufficiente e organizzato anche in caso di particolari eventi o manifestazioni.

ART. 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, l'aggiudicatario dovrà prioritariamente riassorbire le unità di operatori già alle dipendenze, per i medesimi servizi, del precedente appaltatore, con le ore di lavoro che saranno rideterminate in relazione alla nuova organizzazione dei servizi da espletare.

L'appaltatore subentrante deve quindi prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza n. 2986/2014 - Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3900/2009; parere A.V.C.P. n. AG 19/13 e AG 20/13).

Pertanto, fermo restando quanto sopra, il numero delle ore settimanali di impiego del personale del precedente appaltatore sarà rideterminato, in modo proporzionale, in relazione al numero di ore effettivamente necessario per l'espletamento dei servizi appaltati.

Il contratto attualmente utilizzato dall'appaltatore uscente è il CCNL cooperative sociali ed il personale alle dipendenze è il seguente:

Unità	Livello	Assunzione	Mansione
10	C1	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE
2	D1	TEMPO INDETERMINATO	N.1 IMPIEGATO DIPENDENTE e N.1 IMPIEGATO SOCIO
1	E1	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE
1	A1	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO SOCIO
1	A2	TEMPO INDETERMINATO	IMPIEGATO DIPENDENTE (Categorie protette - disabile)

L'Impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Fondazione con congruo anticipo e comunque entro 5 giorni prima dell'inizio della propria prestazione, i nominativi degli addetti impiegati nell'appalto unitamente alla data di assunzione o di inizio dell'attività lavorativa ad altro titolo presso la medesima Impresa, specificando la natura del rapporto ed eventualmente l'inquadramento e la qualifica ad essi attribuiti.

ART. 10 - COORDINATORE E VICECOORDINATORI DEI SERVIZI

L'Impresa aggiudicataria dovrà nominare, entro i successivi dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, una persona qualificata quale Coordinatore del Servizio, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

Il Coordinatore del Servizio dovrà essere sempre presente sul luogo dell'appalto, provvedendo ad effettuare tutte le operazioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa di tutto il gruppo di lavoro.

In particolare il Coordinatore del Servizio dovrà:

- Svolgere le operazioni di apertura e chiusura delle biglietterie (conteggio incassi, reportistica giornaliera, carico biglietti alle singole postazioni, gestione della cassaforte e dei cambi moneta, ecc.).
- Garantire la presenza giornaliera del personale richiesto per lo svolgimento del servizio (apertura e chiusura di casse aggiuntive, reperimento personale in sostituzione in tempi rapidi garantendo che il cambio turno avvenga senza lasciare scoperte le singole postazioni, coordinare pause pranzo e sostituzioni in caso di emergenze improvvise dovute a malattie del personale, infortuni, ecc.).
- Predisporre i turni mensili del personale nel rispetto degli orari al pubblico e delle ore assegnate contrattualmente e comunicarli al referente dell'Appalto. Gli ingressi del personale in servizio dovranno essere comprovati attraverso apposito lettore elettronico (badge) e forniti alla stazione appaltante, ove richiesto, quale comprova della presa in carico delle ore lavorative. Il lettore elettronico dovrà essere fornito dall'impresa aggiudicatrice e installato in un apposito sito preventivamente concordato con la Direzione Tecnica della Fondazione Bioparco.
- Svolgere servizio di assistenza front line con il visitatore del Bioparco in caso di reclami o altre necessità da segnalare prontamente al Referente dell'Appalto o al Responsabile Bioparco in turno durante i giorni festivi.
- Stilare una nota giornaliera da inviare via e-mail al Referente dell'Appalto riportando eventi e fatti significativi occorsi durante la giornata in modo da consentire alla Fondazione Bioparco di apportare le dovute migliorie tese ad elevare gli standard qualitativi del prodotto.
- Essere in grado di svolgere perfettamente tutti i servizi oggetto dell'appalto (biglietteria, info point, controllo accessi, presidio rettilario, customer satisfaction).

Tale figura potrà avvalersi di n. 2 Vice Coordinatori che opereranno in sua vece durante i necessari giorni di riposo. I Vice Coordinatori dovranno essere preventivamente nominati e comunicati per iscritto alla stazione appaltante.

Il coordinatore ed i vice coordinatori del servizio, oltre ad avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti, dovranno saper far fronte in tempi molto esigui a situazione complesse ed impreviste, mantenendo calma e cortesia nei confronti del personale della Fondazione, degli operatori e del pubblico presenti a qualsiasi titolo presso le strutture.

Le figure del Coordinatore del Servizio e dei Vice Coordinatori dovranno essere di gradimento della stazione appaltante, la quale potrà anche chiederne la sostituzione e/o l'allontanamento in caso di documentate inadempienze.

Fermo restando quanto sopra, il Coordinatore del Servizio nominato dall'Impresa aggiudicataria deve gestire i propri rapporti con la Fondazione Bioparco attraverso il Referente dalla stessa nominato.

ART. 11 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'impresa appaltatrice è obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della Fondazione, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tale riguardo l'appaltatore, prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione definitiva, dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa, con deposito della stessa presso la Fondazione Bioparco, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

- a) verso terzi: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente a terzi, precisando che la Fondazione committente è da considerarsi tra i soggetti terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto. La polizza dovrà inoltre prevedere la copertura dei danni alle cose, in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni conseguenti ad incendio e furto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 5.000.000 (euro cinque milioni) per ogni sinistro e per ogni persona coinvolta.
- b) verso la Fondazione Bioparco: dovrà prevedere il risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere inferiore a € 5.000.000 (euro cinque milioni) per ogni sinistro e persona coinvolta;
- c) verso prestatori di lavoro: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della

polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 5.000.000 (euro cinque milioni) per ciascun prestatore di lavoro.

Detta polizza dovrà avere durata pari a quella del presente appalto e dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

La polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto, pena, in caso contrario, la risoluzione del contratto.

ART. 13 - RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Impresa appaltatrice, fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.

Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio Referente, in contraddittorio con il Coordinatore del Servizio nominato dall'Impresa appaltatrice.

ART. 14 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del presente Capitolato d'Oneri (Schema di Contratto) e del successivo Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara e dei relativi allegati (Bando, Disciplinare, Capitolato Tecnico);
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 15 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al quale espressamente si rinvia.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisamente:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intendono subappaltare; qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga

fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Impresa appaltatrice;

- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); il suddetto contratto di subappalto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore di tutti gli impegni specificati in offerta dall'Impresa appaltatrice relativamente alle parti di servizio subappaltato e di tutte le condizioni del capitolato d'oneri;
- c) che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione Bioparco, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione Bioparco; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi subappaltati.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la Fondazione Bioparco committente provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. E' pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Fondazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Fondazione Bioparco sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La Fondazione Bioparco provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle forme di raggruppamento previste dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Quanto previsto dal presente Capitolato per l'Impresa appaltatrice, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

ART. 16 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'impresa appaltatrice a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultata aggiudicataria, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Fondazione.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione– gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'impresa appaltatrice a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'impresa appaltatrice, al termine di ogni mese, dovrà emettere regolare fattura per un importo pari alla rata mensile, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione.

L'esecuzione di eventuali servizi resi in modo straordinario, preventivamente concordate e commissionate dalla Fondazione, sarà oggetto di separata fatturazione.

Il pagamento delle fatture accettate avrà luogo entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Fondazione Bioparco. Tali fatture dovranno contenere il riferimento al presente appalto e del mese cui si riferiscono.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'impresa appaltatrice o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla commessa, conformemente a quanto stabilito dalla legge 136/2010 e dal successivo art. 17.

Le fatture dovranno indicare le coordinate IBAN dell'impresa.

Il pagamento verrà effettuato dalla Fondazione, previa acquisizione del D.U.R.C e all'esito favorevole delle necessarie verifiche in ordine alla regolarità contributiva e retributiva dell'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Fondazione Bioparco, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Fondazione Bioparco verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Fondazione provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare.

Al fine di mettere la Fondazione in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice.

La Fondazione potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle penali, il pagamento all'impresa appaltatrice, qualora siano accertati inadempimenti nell'esecuzione del contratto e ciò fintanto che l'impresa non adempia agli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi decorrenti dalla notifica dell'inadempimento all'impresa ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento del competente organo.

Decorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa abbia adempiuto gli obblighi contrattuali, la Fondazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite a decorrere dalla data indicata nell'art. 3 del presente Capitolato e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara. Decorsa inutilmente la suddetta data senza che il servizio abbia avuto inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente da cause imputabili alla Fondazione, sarà dovuta una penale giornaliera di **Euro 1.000,00 (mille)**

Per ogni giorno di assenza o irreperibilità del Coordinatore del servizio o, in sua sostituzione, di almeno uno dei due vicecoordinatori, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'Impresa appaltatrice una penale pari ad **Euro 200,00 (duecento)**.

Nel caso di mancato espletamento del servizio negli orari richiesti, l'impresa appaltatrice è tenuta al pagamento di una penale di **Euro 100,00 (cento)** per ora o frazione di essa.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non provveda alla sostituzione del personale non idoneo o di non gradimento alla Fondazione è applicata una penale di **Euro 200,00 (duecento)** per ogni giorno di mancata sostituzione;

In caso di abbandono non momentaneo della propria area di presidio da parte del personale addetto, verrà applicata una penale di **Euro 200,00 (duecento)**;

Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti del pubblico in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta sarà applicata una penale di **Euro 200,00 (duecento)**.

Nel caso in cui i tempi di attesa per l'emissione dei biglietti d'ingresso al parco superino i 20 minuti (con una tolleranza di 3 minuti) sarà applicata una penale, per evento, di **€ 200,00**.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'impresa appaltatrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara, nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione – nell'offerta presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Fondazione all'impresa appaltatrice mediante e-mail e/o fax, entro tre giorni dall'accertamento dell'inadempimento, senza necessità di avviso di costituzione in mora ed ogni altro atto e procedimento giudiziale.

In tal caso, l'impresa appaltatrice deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'impresa appaltatrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'impresa appaltatrice a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'impresa appaltatrice ovvero ogni altra situazione che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Fondazione;
- d) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- f) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;
- g) quando risulti accertato l'inadempimento degli obblighi relativi all'assunzione del personale impiegato nella precedente gestione dell'appalto, secondo quanto previsto dal precedente art. 9;
- h) quando risulti accertata la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 136 del 2010;
- i) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Fondazione per fatti collegati all'esecuzione del contratto.

La Fondazione, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell'impresa appaltatrice ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Fondazione Bioparco, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa.

Qualora il contratto venga risolto per le cause di cui alle lettere a) e), f) , h) ed i) dell'articolo 20, la Fondazione si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente.

Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi.

Restano a carico dell'impresa appaltatrice le spese ulteriormente sostenute dalla Fondazione rispetto a quanto previsto in contratto risolto, La Fondazione ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Impresa appaltatrice, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Fondazione Bioparco accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di

incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n°20, 00197 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra la Fondazione e l'Impresa appaltatrice, e non risolte bonariamente, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), nessuna esclusa, sarà devoluta alla competenza del foro di Roma, competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e cessazione del presente appalto, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.

Il Presidente del Bioparco

Dott. Federico Coccia